

ART. 8

- 1. Il Comune favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. Garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale ed in tutti gli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.**
- 2. L'Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.**
- 3. Approva un regolamento per l'organizzazione del comitato pari opportunità e fornisce annualmente le risorse per il suo funzionamento.**

Art. 25

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori entro il massimo previsto dalla Legge, scelti all'interno dei componenti del Consiglio Comunale o esterni ad esso in numero non superiore a quattro, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, garantendo la presenza di entrambe i sessi nella composizione della stessa, fermo restando che la percentuale di persone del genere sottorappresentato non può essere inferiore al 40% del totale dei componenti”.**
- 2. I componenti della Giunta Comunale fra cui il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.**
- 3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.**